



**ORDINE
INGEGNERI
COSENZA**

Via Massaua, 25 - 87100 Cosenza (CS)
Tel. 0984 790361 / Fax 0984 790366

email: segreteria@ordineingegnerics.it
pec: ordine.cosenza@ingpec.eu
www.ordineingegnerics.it

C.F. 80000570780

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Adottato Con Deliberazione Consiliare 11/11/2022

Art. 1	2
Oggetto e destinatari del Regolamento	2
Art. 2	2
Procedure di affidamento	2
Art. 3	3
Ambito di Applicazione	3
Art. 4	3
Istituzione dell'Elenco Fornitori	3
Art. 5	3
Requisiti degli Operatori Economici	3
Art. 6	3
Rotazione	3
Art. 7	4
Responsabile Unico del Procedimento	4
Art.8	4
(Pubblicità e Comunicazioni)	4
Art. 9	4
Forma del contratto e spese	4
Art. 10	5
Pagamenti	5
Art. 11	5
Coordinamento Normativo	5
Art. 12	5
Entrata in Vigore e Pubblicità	5

Art. 1

Oggetto e destinatari del Regolamento

- 1.** L'Ordine Provinciale degli Ingegneri di Cosenza (di seguito "Ordine") si dota del presente regolamento che disciplina gli acquisti di lavori, servizi e forniture mediante le procedure previste dal "Codice dei contratti pubblici" (di seguito "Codice") di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare dall'art. 36 del medesimo decreto, nonché, sino alla data ivi normativamente prevista, mediante le procedure disciplinate dall'articolo 1 comma 2 del D.l. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020.
- 2.** Il presente Regolamento disciplina altresì l'istituzione e la gestione dell'Elenco degli Operatori Economici per l'individuazione dei soggetti da invitare in caso di procedure negoziate o da consultare in caso di affidamenti diretti, individuando i termini e le condizioni per la sua formazione, il suo utilizzo, il suo aggiornamento ed ogni altra modalità e regola di gestione.
- 3.** L'utilizzo dell'elenco di operatori economici da parte dell'Ordine avviene alla stregua di procedure soggette al Codice dei contratti pubblici ed alla relativa disciplina nazionale e comunitaria applicabile.

Art. 2

Procedure di affidamento

- 1.** Per gli acquisti di servizi e forniture fino alle soglie di cui all'articolo 36, c. 2, lett. a) e 31, c. 8, del D.lgs. 50/2016 e, sino alla sua vigenza, dell'articolo 1, c. 2, lett. a) del D.lg. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020, si procede mediante affidamento diretto; è integralmente demandata all'amministrazione dell'Ordine, per il tramite del RUP, la decisione in ordine alla scelta dell'Operatore Economico, nel rispetto dei principi richiamati all'art. 36, c. 1, del Codice.
- 2.** Per gli acquisti di servizi e forniture oltre le soglie di valore indicate al comma 1 e fino alle soglie di cui all'articolo 36, c.2, lett b) e art.157, c.2, del D.lgs. 50/2016 e, sino alla sua vigenza, dell'articolo 1 comma 2 lettera b) del d.l. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020, si procede mediante utilizzo di apposito elenco di operatori economici, in considerazione della specificità dell'affidamento, della reperibilità o meno del prodotto nel mercato elettronico, del grado di concorrenzialità, lasciando alla discrezionalità dell'amministrazione dell'Ordine nella Determinazione a contrarre, l'individuazione della strumentazione che ritenga idonea e più performante all'acquisto, nonché l'individuazione del numero di Operatori Economici da invitare, nel rispetto del numero minimo previsto dalla normativa, individuati anche sulla base di indagini di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
- 3.** Per lavori relativi alle soglie di cui all'articolo 36, c. 2 lett. a), e, sino alla sua vigenza, dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020, si procede mediante affidamento diretto; è integralmente demandata all'amministrazione dell'Ordine, per il tramite del RUP, la decisione in ordine alla scelta dell'Operatore Economico, nel rispetto dei principi richiamati all'art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- 4.** Per lavori relativi alle soglie di cui all'articolo 36, c. 2 lettera c), c-bis), d) e, sino alla sua vigenza, dell'articolo 1 c. 2, lett. b) del D.lg. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020, si procede mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.lgs. 50/2016, previa consultazione, del numero di operatori minimo indicato per legge.
- 5.** Per le procedure negoziate gli operatori economici sono individuati all'interno dell'Elenco Fornitori dell'Ordine, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
- 6.** In relazione alla specificità oppure complessità delle prestazioni oggetto di affidamento ovvero al numero degli operatori economici certificati nell'Elenco, è comunque fatta salva la possibilità di attivare manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016.
- 7.** Per le procedure di importo superiore alla soglia comunitaria trovano applicazione le procedure ordinarie previste dalle Direttive comunitarie e dal D.lgs. 50/2016.

8. Tali procedure, previa adeguata motivazione, possono essere utilizzate anche per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, pur nel rispetto dei principi di proporzionalità e dei tempi di conclusione del procedimento previsti dal 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020.

Art. 3

Ambito di Applicazione

- 1.** Tutte le procedure di affidamento, finalizzate ad assicurare il corretto funzionamento delle attività dell'Ordine, sono svolte nei limiti indicati nel presente Regolamento e nel rispetto di quanto previsto dal vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza, ritualmente adottato dall'Ordine.
- 2.** Il consiglio dell'Ordine, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, per ogni esercizio finanziario, predispone la programmazione della propria attività contrattuale, in relazione alle esigenze prevedibili e allo storico degli anni precedenti.
- 3.** La programmazione di cui al precedente comma può realizzarsi anche con la mera comunicazione delle previsioni di spesa raccolte dal Tesoriere ed inserite nel bilancio di previsione.
- 4.** L'autorizzazione della Spesa è effettuata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da figura delegata, con obbligo di ratifica del Consiglio.

Art. 4

Istituzione dell'Elenco Fornitori

- 1.** L'elenco degli operatori economici Fornitori dell'Ordine sarà costituito mediante specifico avviso ad evidenza pubblica: L'elenco sarà aggiornato con cadenza semestrale, essendo comunque di continuo possibile inoltrare la richiesta di iscrizione da parte degli operatori economici.
- 2.** Gli operatori economici possono prendere visione delle procedure di affidamento mediante accesso al sito dell'Ordine. Nell'ipotesi di insussistenza nell'elenco fornitori di operatori economici qualificati per lo specifico affidamento si potrà dare corso ad apposita indagine di mercato, anche semplicemente esplorativa, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari, anche attraverso esplorazione dei mercati elettronici come il MePa Consip. L'Ordine dovrà comunque assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato formalizzandone i risultati

Art. 5

Requisiti degli Operatori Economici

- 1.** Gli operatori economici oggetto delle acquisizioni del presente Regolamento devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente e, in particolare, non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- 2.** I requisiti prescritti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii..
- 3.** L'Ordine può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

Art. 6

Rotazione

- 1.** Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione si tiene conto di tutti gli affidamenti complessivamente disposti dall'Ordine, fatto salvo per gli affidamenti di valore inferiore a € 5.000, in analogia a quanto previsto dall'art. 1, c. 450, della legge 296/2006, come modificato dalla legge di bilancio, l. n. 145/2018, con il comma 130, art. 1, variando la soglia – da somme inferiori ai mille euro a somme inferiori a 5mila euro –, per cui è consentito al RUP di procedere con l'acquisizione

della commessa senza necessità di ricorrere al mercato elettronico, dando adeguata motivazione nella determinazione a contrarre della deroga al principio della rotazione.

Art. 7

Responsabile Unico del Procedimento

- 1.** Per ogni singola acquisizione di lavori, forniture e servizi deve essere individuato un Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in avanti RUP), nominato ai sensi della L. 241/90, al quale competono le funzioni e i compiti disciplinati dall'articolo 31 del Codice.
- 2.** Il RUP è, di norma, anche Direttore dell'esecuzione del Contratto, secondo il disposto di cui all'articolo 111 comma 2 del Codice.
- 3.** Il RUP viene nominato di volta in volta dal Consiglio dell'Ordine, su proposta del Presidente, tra il personale dipendente dell'Ordine ovvero tra i Consiglieri stessi.
- 4.** Nel caso di Lavori o contratti complessi il Consiglio dell'Ordine può deliberare per il RUP gli incentivi previsti dall'art. 113 del Codice. L'incentivo non è previsto se il RUP è nominato all'interno del Consiglio dell'Ordine.
- 5.** L'Ordine, nel caso in cui il proprio organico presenti carenze o in esso non sia compreso un soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie per svolgere i compiti del RUP, può provvedere, ai sensi dell'articolo 31 comma 11 del Codice, a supportare l'attività dello stesso mediante l'affidamento di incarichi di servizio a soggetti aventi specifiche competenze tecniche, economico-finanziarie, amministrative, organizzative e legali, purché abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa.
- 6.** Ove il RUP non sia espressamente nominato, viene individuato nella figura Presidente del Consiglio dell'Ordine o da persona da egli delegata.

Art.8

(Pubblicità e Comunicazioni)

- 1.** Ogni acquisizione contrattuale deve prevedere apposita registrazione attraverso i sistemi informatizzati dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora in avanti ANAC) per l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (d'ora in avanti CIG) e, ove previsto, per l'attribuzione del Codice Unico di Progetto (d'ora in avanti CUP) presso il Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (d'ora in avanti MIP).
- 2.** I codici di cui al precedente comma dovranno essere riportati sulla tutta la documentazione contrattuale, amministrativa, e contabile, inerente all'acquisizione.
- 3.** Per ogni procedura di acquisizione e, nei casi previsti dal Codice, per ogni atto procedimentale ad essa collegata, dovrà essere prevista adeguata pubblicazione sul sito web dell'Ordine, nonché previste le necessarie comunicazioni ai soggetti interessati, nel rispetto di quanto previsto nello stesso d.lgs. 50/2016 e nel PTPCT.

Art. 9

Forma del contratto e spese

- 1.** la conclusione delle procedure di affidamento è costituita dalla sottoscrizione del contratto nelle forme previste dal presente regolamento.
- 2.** Il contenuto del contratto è definito sulla base degli atti di gara e della offerta presentata dal soggetto risultato aggiudicatario, sulla base della documentazione prodotta in sede di procedura di gara e acquisita al protocollo dell'Ordine.
- 3.** Per tutti gli acquisti di lavori, servizi e forniture il cui importo contrattuale, al netto di IVA, è inferiore alle soglie di cui all'articolo 36 comma 2 lettera a) e b) e 31 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e, sino alla sua vigenza, dell'articolo 1, c. 2 lett. a) del D.l. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020, il contratto è concluso direttamente dall'Ufficio competente per materia mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

- 4.** Per gli acquisti di importo pari o superiore alle soglie di cui al precedente comma, in caso di affidamento di lavori di importo a base di gara pari o inferiore ad euro 500.000,00 e di servizi e forniture il cui importo a base di gara risulta di valore inferiore alle soglie comunitarie, il contratto si conclude, mediante scrittura privata in modalità elettronica con sottoscrizione mediante firma digitale anche a distanza.
- 5.** Per gli affidamenti conclusi in MePa (Mercato Elettronico della PA) o Neca (Negozio Elettronico della Centrale Acquisti) o mediante convenzionamento in Consip, il contratto verrà stipulato secondo le regole dettate dal Mercato elettronico di riferimento.
- 6.** Per gli acquisti di lavori di importo a base di gara pari o superiore ad euro 500.000,00 e di servizi e forniture il cui importo a base di gara è di valore pari o superiore alle soglie comunitarie la stipulazione del contratto avverrà, previa istruttoria dell'Ufficio Contratti, in modalità elettronica in forma di atto pubblico amministrativo a cura di Ufficiale rogante individuato dall'Ordine.
- 7.** Per tutte le ipotesi qui previste, le spese contrattuali connesse e conseguenti sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 10

Pagamenti

- 8.** I pagamenti sono generalmente disposti entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero dalla data di attestazione di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Le disposizioni contrattuali possono prevedere termini di pagamenti specifici a seconda dell'affidamento.
- 9.** I termini di pagamento rimarranno in sospeso:
 - a) in caso di ritardo nel rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva o altro documento equipollente attestante la correttezza contributiva del fornitore da parte dei Competenti Uffici;
 - b) in caso di vizi, anomalie o difformità contrattuali nelle prestazioni;

Art. 11

Coordinamento Normativo

- 1.** Le soglie degli importi richiamati all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento si intendono eventualmente automaticamente aggiornate, in relazione alle future nuove disposizioni normative contrastanti che siano adottate dal legislatore.
- 2.** Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si intendono automaticamente modificate e/o abrogate nel caso di sussistenza e/o intervento legislativo che disponga una diversa disciplina e/o regolamentazione della materia e dell'istituto trattato.

Art. 12

Entrata in Vigore e Pubblicità

- 1.** Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore alla data della formale approvazione da parte dell'Ordine e sostituiscono la normativa interna precedentemente applicabile.
- 2.** Il presente Regolamento è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.